

La sentenza della Corte di giustizia europea che dichiara i costi minimi incompatibili con il diritto dell'Unione continua a far discutere. Di seguito **il dettaglio del verdetto**.



Per definizione, la normativa italiana che disciplina i costi minimi (art.83bis del DL n.112/2008) prevede che **il corrispettivo dovuto dal committente non possa essere inferiore ai costi minimi d'esercizio**, i quali sono stabiliti rispetto al costo medio del carburante per chilometro di percorrenza e dai costi d'esercizio dell'impresa di autotrasporto.

La decisione di dichiarare **illegittimi i costi minimi** è articolata in diversi punti.

In primis, è stato contestato il presupposto che vede i costi minimi come strumento di tutela in materia di sicurezza stradale. La Corte non ha infatti trovato **alcun nesso tra i costi minimi d'esercizio e il rafforzamento della sicurezza stradale**, risultando **inidonea**

a garantire il conseguimento dell'obiettivo legittimo fatto valere dall'Italia per giustificare la restrizione della concorrenza (ovvero la tutela della sicurezza stradale).

D'altro canto, si legge nella sentenza, “esistono moltissime norme, comprese quelle del diritto dell'Unione, riguardanti specificatamente la sicurezza stradale che costituiscono misure più efficaci e meno restrittive, come le norme dell'Unione in materia di durata massima settimanale del lavoro, pause, riposi, lavoro notturno e controllo tecnico degli autoveicoli. La stretta osservanza di tali norme può garantire effettivamente il livello di sicurezza stradale adeguato”.

In secondo luogo, la Corte constata che l'**Osservatorio** sulle attività di autotrasporto - organo composto da rappresentanti dello Stato, associazioni di vettori e associazioni di mittenti incaricato di fissare le tabelle dei costi minimi nel caso di mancato accordo tra le parti – sia composto in maggioranza da associazioni di categoria, pertanto debba essere considerato un'associazione di imprese soggetta alle regole di concorrenza.

Pertanto, **la determinazione di costi minimi limita di fatto la libera determinazione del prezzo dei servizi di trasporto**, andando in contrasto con la libera concorrenza del mercato.

Il terzo aspetto evidenziato, alla luce dei punti precedenti, riguarda il dovere di collaborazione tra l'Unione europea e gli **Stati membri**, che **obbliga questi ultimi a non “adottare o a non mantenere in vigore provvedimenti, anche di natura legislativa o regolamentare, idonei ad eliminare l'effetto utile delle regole di concorrenza applicabili”**.

Questi sono i principali punti sollevati dalla Corte europea, che di fatto boccia la normativa sui costi minimi.

Ricordiamo che **tale sentenza non risolve la controversia**: spetta infatti al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte.

Di seguito il testo integrale della sentenza:

Costi minimi, il dettaglio della sentenza europea

<div id = "calendar-container"><div id = "year">2014</div> <div id = "day">08</div><div id = "month">Settembre</div></div>

SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA DEL 4 SETTEMBRE 2014 SUI COSTI MINIMI

© TN - TRASPORTONOTIZIE Riproduzione riservata

